

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2018/2157**  
**del 06/12/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1979**  
**del 06/12/2018**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA MASCAGNI N. 12/1, 2° P., INT. 6 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Mascagni n. 12/1, 2° p., int. 6 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto – produceva, Il 18 novembre 2014 (prot. Uff. Casa 1799), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlia), anch'ella generalizzata nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata nel giorno stesso dell'istanza con atto prot. Uff. Casa n. 1801;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni;

considerata l'impossibilità dell'inquilina - la cui attuale condizione psicofisica è gravemente compromessa – a presentare l'istanza per l'inclusione definitiva della figlia (ospite) nel nucleo avente diritto all'alloggio e vista la relazione stilata dal Servizio sociale territorialmente competente, in cui si esprime un parere largamente favorevole all'inclusione stessa, con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione;

considerato che l'inclusione della nuova componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

### d e t e r m i n a

di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Mascagni n. 12/1, 2° p., int. 6, mediante l'inclusione della figlia, ospite-convivente.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.